



COMUNE di MORETTA
(Provincia di CUNEO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2012)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

Art. 4 – Fabbricati inagibili.

Art. 4 bis – Fabbricati produttivi inutilizzati.

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle comunicazioni.

Art. 7 – Versamenti.

Art. 8 – Versamenti dei contitolari.

Art. 9 – Compensi incentivanti al personale.

Art. 10 – Accertamento con adesione.

Art. 11 – Funzionario Responsabile dei Tributi.

Art. 12 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Moretta dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Inoltre nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia acquisito la residenza presso la Casa di Riposo di Moretta, potrà usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista per l'abitazione principale a condizione che lo stesso proprietario paghi la retta piena e non abbia richiesto altre agevolazioni.
2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, Ufficio tributi, apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 6 c.1 e c. 2 del presente regolamento comprovante il ricovero permanente in Istituto e la non locazione dell'abitazione.

Art. 3 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986 e successive modificazioni ("gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di attività commerciali", destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985 (attività di culto).

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. Per beneficiare dell'esenzione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune, ufficio tributi, apposita comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 4 – Fabbricati inagibili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il contribuente dovrà dimostrare lo stato di inagibilità all'ufficio tributi mediante:
 - perizia asseverata da parte di tecnico competente iscritto agli albi o ordini professionali incaricato dal possessore dell'immobile, con spese a carico dell'interessato

oppure:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario.
3. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune, Ufficio tributi, apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 6 c.1 e c. 2 del presente regolamento.

Art. 4 bis – Fabbricati produttivi inutilizzati

1. I fabbricati produttivi o complessi di fabbricati produttivi, comunque inclusi

in un lotto funzionale a destinazione industriale, artigianale, e/o commerciale, di superficie utile lorda (S.U.L) complessiva superiore a 1.500 MQ, i quali – sulla base di atti depositati presso gli uffici comunali o comunque a conoscenza degli uffici, ovvero, a seguito di sopralluoghi eseguiti dagli uffici di polizia municipale comunali o da altre funzioni proposte al controllo del territorio – risultino non utilizzati e/o non occupati a fini produttivi, saranno soggetti all'imposta prevista per tale fattispecie dal Consiglio Comunale proporzionalmente al periodo (anno o frazione anno) in cui si sia verificata la condizione di cui al presente comma.

2. L'ufficio tributi comunale comunicherà l'esito dei controlli previsti dal precedente comma ai soggetti interessati a mezzo raccomandata a/r.
3. Nel caso in cui, viceversa, i fabbricati così come individuati dal precedente comma risultino effettivamente utilizzati a finalità produttive i soggetti interessati, entro il termine previsto per la prima scadenza del pagamento del tributo, dovranno presentare all'ufficio tributi comunale, (direttamente o a mezzo posta o trasmissione telematica) apposita autocertificazione corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio copia contratto locazione, ovvero copie fatturazione fornitura utenze) suscettibile di verifiche da parte degli uffici, attestanti l'effettiva utilizzazione a fini industriali artigianali o commerciali degli immobili oggetto del presente articolo.

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, dlgs n. 504/92.

Art.6 – Modalità di presentazione delle comunicazioni.

1. Per usufruire delle agevolazioni/esenzioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - a) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli, figli/genitori), escluse le pertinenze;
 - b) assimilazione di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - c) inagibilità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) fabbricati di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino in aree industriali, dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex novo uno stabilimento industriale o artigianale (sono esclusi i fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria, i fabbricati sede di impresa commerciale e gli immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino);
 - e) abitazioni locate a “canone concordato”;
 - f) esenzione di cui all'art. 3 del presente regolamento;

i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti dal Comune.
2. Ciascuna comunicazione deve essere presentata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che da diritto all'applicazione dell'aliquota prevista.
3. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che permangano in capo al soggetto i requisiti indicati; in particolare per la fattispecie prevista all'art. 6 c. 1 lett. d) del presente

Regolamento la durata viene determinata annualmente mediante la delibera di approvazione delle aliquote.

Art. 7 – Versamenti.

1. L'imposta va versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 241/97 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Versamenti dei contitolari.

I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

Art. 9 – Compensi incentivanti al personale.

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D.lgs n. 446/96, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal P.O.G..
2. La quota da destinare agli incentivi di cui al comma 1 è stabilita annualmente in sede di formazione del P.O.G., mediante apposito stanziamento destinato allo scopo, nei limiti delle previsioni di bilancio.

Art. 10 – Accertamento con adesione.

1. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218/97.
2. Le modalità applicative sono specificatamente disciplinate dal Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

Art. 11 - Funzionario Responsabile dei Tributi.

Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2012.